

f) è fatto obbligo agli OE e alle stazioni appaltanti di segnalare tempestivamente all'Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema;

g) l'OE, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, l'organismo di attestazione si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul FVOE, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);

h) l'Autorità informa l'utenza del corretto utilizzo del sistema;

i) il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di centottanta giorni.

Art. 9.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. In fase di prima applicazione, il FVOE è utilizzato per l'acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti agli articoli 5 e 6.

2. In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE.

4. La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

5. La presente delibera abroga la delibera n. 157/2016 ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2022

*Il Presidente: BUSIA*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 14 ottobre 2022.  
p. il segretario: ANGELUCCI

AVVERTENZA:

*Si omette la pubblicazione della relazione illustrativa, della tabella e dell'elenco codici tributo consultabili sul sito dell'Autorità: <https://www.anticorruzione.it>*

22A06029

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

DELIBERA 2 agosto 2022.

**Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022.** (Delibera n. 35/2022).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, nonché l'art. 6, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito CIS) che destina le risorse del FSC assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agen-



zia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinties, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinties, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, così come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede le seguenti disposizioni:

lettera a), che la dotazione finanziaria del FSC sia impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» nonché in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, e con le politiche settoriali, di investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo principi di complementarità e addizionalità delle risorse;


lettera b), che il Ministro per il sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individui le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunichi alle competenti commissioni parlamentari, e che il CIPES, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, ripartisca tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del FSC iscritta nel bilancio, nonché provveda ad eventuali variazioni della ripartizione della citata dotazione, su proposta della Cabina di regia;

lettera c), che gli interventi del FSC 2021-2027 siano attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche individuate con deliberazione del CIPES su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

lettera d), che «nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscano nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»;

lettera f), che il Ministro per il sud e la coesione territoriale coordini l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individui i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale dispone, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR, l'incremento della dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al citato art. 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 di un importo complessivo di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per



l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha disposto il rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in ragione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2029»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 48, comma 5, il quale dispone che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale complementare e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, «è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016»;

Visto l'art. 23, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, che ha esteso l'applicazione delle misure di semplificazione di cui al citato art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 al FSC, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 26, che reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori;

Visti, in particolare, il comma 6 del citato art. 26 che prevede che per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche «le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto» e il comma 7, che prevede, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni

di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e che stabilisce che «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse» (lettera c);

Considerato che risulta adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 26, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 50 del 2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPES), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la delibera di questo Comitato 15 febbraio 2022, n. 1, con la quale ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettere d) ed f), della legge n. 178 del 2020, sono stati assegnati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS, per il finanziamento di interventi infrastrutturali di interesse strategico 4.680,085 milioni di euro, di cui 4.097,39 milioni di euro per il finanziamento di n. 42 interventi bandiera e 582,69 milioni di euro per il finanziamento di n. 164 interventi di carattere locale;

Vista la nota prot. n. 26006 del 26 luglio 2022, con la quale il MIMS ha trasmesso al Dipartimento per le politiche di coesione una proposta per l'aggiornamento dei prezzi e per la semplificazione delle procedure al fine di garantire l'appaltabilità delle opere individuate nella citata delibera CIPES n. 1 del 2022;



Rilevato che, a seguito di interlocuzioni tecniche tra il Dipartimento per le politiche di coesione, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Agenzia per la coesione territoriale, il MIMS ha integrato e aggiornato la citata proposta con documento, allegato alla nota trasmessa dal Dipartimento per le politiche di coesione prot. n. 5529-A del 1° agosto 2022, denominato «Proposte per l'aggiornamento dei prezzi e assegnazione delle risorse: interventi finanziati con delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 1»;

Considerato che nel citato documento il MIMS, in considerazione del recente aumento dei prezzi legato al consistente rincaro delle materie prime, a seguito di apposita interlocuzione con i soggetti attuatori dei principali interventi previsti dalla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 1 del 2022, al fine di analizzare l'impatto di tale aumento dei prezzi sulle opere previste e dopo aver ricevuto dai soggetti attuatori una riformulazione degli importi dei progetti sulla base dei loro rinnovati prezzi, ha stimato:

per le 42 opere bandiera un aumento dei prezzi, determinato per categoria di opere, come riportato nella seguente tabella:

Aumento stimato per linea di intervento	Importo delibera CIPESS n. 1/2022	%	Aumento euro
Strade	1.966.647.000,00	31	609.660.570,00
Ferrovie	1.666.970.000,00	41	683.547.700,00
Trasporto rapido di massa	333.780.000,00	35	116.823.000,00
Idrico e navigazione	130.000.000,00	25	32.500.000,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>4.097.397.000,00</b>	<b>35</b>	<b>1.442.441.270,00</b>

per i 164 interventi a carattere regionale, è stato valorizzato un aumento del 20% per le opere stradali e del 25% per le rimanenti tipologie di opere, come riportato nella seguente tabella:

Aumento stimato per linea di intervento	Importo delibera CIPESS n. 1/2022	%	Aumento euro
Strade	377.782.444,40	20	75.556.488,88
Ferrovie	12.000.000,00	25	3.000.000,00
Trasporto rapido di massa (solo progettazione)	19.000.000,00	-	-
Idrico	160.346.001,29	25	40.086.500,32
Edilizia	6.000.000,00	25	1.500.000,00
Navigazione	7.560.000,00	25	1.800.000,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>582.688.445,69</b>	<b>21</b>	<b>122.032.989,20</b>

Considerato, inoltre che, relativamente alla tabella sopra riportata relativa alle opere bandiera, le percentuali indicate per linee di intervento sono frutto del lavoro istruttorio e che non sono da intendersi come limite massimo assenibile per il singolo progetto della linea di intervento di riferimento;

Tenuto conto, altresì, che la proposta del MIMS, formulata, per quanto applicabile, in analogia alla metodologia prevista dal citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede che i singoli incrementi di costi siano valutati dal Ministero, anche attraverso applicativi esistenti al fine di accettare:

- che le opere presentino un ulteriore fabbisogno finanziario derivante esclusivamente dall'aumento dei prezzi;
- che le stazioni appaltanti abbiano provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione, senza comunque pregiudicare il buon esito dell'intervento;

Considerato, inoltre che, nella suddetta proposta è specificato che:

per le opere bandiera l'assegnazione dei fondi avviene con decreto del MIMS su richiesta motivata di ciascun soggetto attuatore e ad esito positivo delle procedure di verifica del rispetto delle condizioni di cui al punto precedente;

per le opere locali l'assegnazione delle risorse viene effettuata invece per linea di intervento secondo le percentuali indicate nella tabella precedente con operazioni di controllo da effettuare *ex post* da parte del MIMS;

Tenuto conto che, alla luce delle stime precedentemente descritte, il MIMS ha proposto un adeguamento dei prezzi per i progetti individuati nella delibera CIPESS n. 1 del 2022 che complessivamente, tra opere bandiera ed opere locali, richiede un incremento di risorse pari a euro 1.564.474.259,20, di cui fino a euro 122.032.989,20 per opere locali;



Considerato che, con nota prot. n. 16267 del 1° agosto 2022, l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito ACT, ha trasmesso al Dipartimento per le politiche di coesione gli esiti della propria attività istruttoria in ordine al citato documento del MIMS;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale prot. n. 1715 - P del 2 agosto 2022, unitamente alla nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - alla quale sono allegate le sopra richiamate nota ACT prot. n. 16267 del 1° agosto 2022 e proposta MIMS (prot. n. 5529-A del 1° agosto 2022), denominata «Proposte per l'aggiornamento dei prezzi e assegnazione delle risorse: interventi finanziati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 15 febbraio 2022, n. 1» - con la quale viene proposta in favore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'assegnazione delle risorse per un importo complessivo pari a 1.564.474.259,20 euro, di cui fino a 122.032.989,20 euro per opere locali, per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 1 del 2022, secondo il seguente profilo finanziario:

Finanziamento	1.564.474.259,200 euro
2022	63.381.010,501 euro
2023	168.437.027,906 euro
2024	254.552.042,174 euro
2025	270.036.044,739 euro
2026	259.840.043,050 euro
2027	230.266.038,150 euro
2028	125.524.020,797 euro
2029	110.538.018,314 euro
2030	81.900.013,569 euro

Tenuto conto che in data 2 agosto 2022 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che opera anche sulle risorse del FSC, programmazione 2021-2027, come disposto dall'art. 1, comma 178, lettera d) della citata legge n. 178 del 2020, ha condiviso l'opportunità di procedere a tale assegnazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede che nell'ordine del giorno della convocazione della seduta del Comitato possono essere iscritti, in via ecce-

zionale, anche argomenti non compresi tra le proposte esaminate nella riunione preparatoria, qualora il Presidente o il Segretario del CIPE ravvisino la non differibilità della relativa trattazione;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

*1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 178, lettera d).*

1.1. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi, con riferimento agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del CIPESS n. 1 del 2022, è assegnato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, l'importo complessivo 1.564.474.259,20 milioni di euro. Quota parte di dette risorse, fino all'importo di 122.032.989,20 milioni di euro, è destinata agli interventi locali di cui alla lettera c) del punto 1.1. della richiamata delibera.

1.2. Il profilo finanziario dell'assegnazione è il seguente:

Finanziamento	1.564.474.259,200 euro
2022	63.381.010,501 euro
2023	168.437.027,906 euro
2024	254.552.042,174 euro
2025	270.036.044,739 euro
2026	259.840.043,050 euro
2027	230.266.038,150 euro
2028	125.524.020,797 euro
2029	110.538.018,314 euro
2030	81.900.013,569 euro

Le risorse di cui alla presente delibera, unitamente a quelle assegnate con delibera CIPESS n. 1 del 2022, saranno trasferite nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

*2. Modalità di assegnazione delle risorse.*

2.1. In analogia a quanto previsto dal citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 26, comma 7, lettera c), i singoli incrementi di costo, relativi alle opere bandiera di cui alla citata delibera CIPESS n. 1 del 2022, devono essere verificati dal Ministero delle infrastrutture



e della mobilità sostenibili, anche attraverso applicativi informativi esistenti, sulla base delle richieste motivate di finanziamento presentate da ciascun soggetto attuatore al fine di accertare che:

*a)* le opere presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo derivante esclusivamente dall'aumento dei prezzi, come determinato ai sensi della disposizione sopra citata;

*b)* le stazioni appaltanti abbiano provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi, senza comunque pregiudicare il buon esito dell'intervento e abbiano destinato alla copertura degli interventi anche le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile;

*c)* il cronoprogramma degli interventi indichi la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d'invito, entro il 31 marzo 2023.

All'esito della procedura di verifica, il Ministero con uno o più decreti provvede all'assegnazione delle risorse aggiuntive ad ogni intervento.

Con riferimento ai singoli incrementi di costo relativi agli interventi locali di cui alla lettera *c)* del punto 1.1. della delibera CIPESS n. 1 del 2022, l'assegnazione delle risorse aggiuntive è disposta per ogni intervento secondo le percentuali indicate nella tabella seguente in ragione della linea di intervento di appartenenza e comunque fino all'importo di 122.032.989,20 milioni di euro. I soggetti attuatori considerano come importo preassegnato all'intervento di propria competenza di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022 l'ammontare delle risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella tabella all'importo ivi indicato e conseguentemente lo considerano aggiuntivo rispetto a quest'ultimo. La preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.

Aumento stimato per linea di intervento	Importo delibera CIPESS n. 1/2022	%	Aumento euro
Strade	377.782.444,40	20	75.556.488,88
Ferrovie	12.000.000,00	25	3.000.000,00
Trasporto rapido di massa (solo progettazione)	19.000.000,00	-	-
Idrico	160.346.001,29	25	40.086.500,32
Edilizia	6.000.000,00	25	1.500.000,00
Navigazione	7.560.000,00	25	1.800.000,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>582.688.445,69</b>	<b>21</b>	<b>122.032.989,20</b>

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alle operazioni di verifica *ex post* dell'importo effettivamente spettante a ciascun intervento tenendo conto di quanto previsto ai punti *a), b), c)* e con uno o più decreti provvede all'assegnazione definitiva delle risorse aggiuntive ad ogni intervento, ovvero a disporre la revoca della preassegnazione in caso di mancato rispetto delle condizioni previste. Qualora l'importo complessivo delle assegnazioni definitive risultasse inferiore a 122.032.989,20 milioni di euro, la relativa differenza può essere riassegnata, fermi rimanendo i vincoli di cui alle lettere *a), b), c)* con appositi decreti MIMS - ad interventi locali per i quali sia motivato un fabbisogno incrementale superiore a quello percentualmente stabilito, per la relativa linea di intervento, dalla tabella di cui sopra, a condizione che la stazione appaltante non sia titolare di interventi per i quali sia stata disposta la revoca di cui sopra.

2.2. Le risorse assegnate con la presente delibera, unitamente a quelle di cui alla delibera CIPESS n. 1 del 2022, confluiscono, una volta adottato, nel Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, a titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono. Ferma restando la disciplina di carattere generale stabilita per la programmazione del FSC 2021-2027, nelle more dell'adozione, in tale contesto saranno riprogrammate le risorse eventualmente disponibili a seguito delle economie determinate alla conclusione degli interventi finanziati con la presente delibera nonché con quella n. 1 del 2022.

2.3. Al fine di allineare la scadenza per l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente rilevanti (OGV), prevista dalla delibera CIPESS n. 1 del 2022 alla data del 4 dicembre 2023, alle scadenze del monitoraggio, si aggiorna tale termine al 31 dicembre 2023.

2.4. La mancata pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d'invito entro il 31 marzo 2023, costituiscono causa di revoca automatica dei singoli interventi.

2.5. Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.

### 3. Attuazione e monitoraggio degli interventi.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili potrà, nella propria autonomia, nell'ambito del proprio Sistema di gestione e controllo, e sotto la propria responsabilità mettere in atto tutte le azioni di delega ritenute più opportune per l'attuazione e il monitoraggio degli interventi.



3.2. Entro il 31 maggio 2023, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisce un'apposita comunicazione all'Agenzia per la coesione territoriale e al Dipartimento per le politiche di coesione da cui si evinca il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.1. della presente delibera e le eventuali revoche disposte a seguito del mancato rispetto delle stesse, nonché per effetto dell'applicazione del punto 2.4. In detta comunicazione sono puntualmente riportati, tra le altre informazioni, gli estremi di pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero della trasmissione della lettera d'invito, le assegnazioni disposte per ogni singolo intervento, con separata indicazione delle assegnazioni attribuite a seguito della presente delibera, e gli eventuali residui non attribuiti.

3.3. Resta fermo che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, e della relativa disciplina, si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020.

Roma, 2 agosto 2022

*Il Presidente:* DRAGHI

*Il segretario:* TABACCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1493

22A05960

DELIBERA 2 agosto 2022.

**Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse Plus, Jtf e Feampa 2021-2027. Presa d'atto.** (Delibera n. 36/2022).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund - JTF*);

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Coooperazione territoriale europea» (*Interreg*) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (di seguito Regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea, nonché l'allegato II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato;

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 e dell'11 dicembre 2021 in merito al Piano europeo per la ripresa (*Next Generation EU - NGEU*) e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

Vista la comunicazione 2019/640 della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «*Green deal europeo*» (COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019) e la comunicazione della Commissione europea riguardante il Piano di investimenti per un'Europa sostenibile e il *Green deal europeo* (COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020);

Visto il Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 e la comunicazione della Commissione europea del 4 marzo 2021 relante il relativo piano di azione (COM/2021/102 final);

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), adottato in via definitiva dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel dicembre 2019;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 9 luglio 2019, sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia 2019 (2019/C 301/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2019» (SWD (2019) 1011 final del 27 febbraio 2019), in particolare, l'allegato D relante «Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia»;

